



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 104RS/403RG del 03-05-2022

OGGETTO

PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI PROCEDIMENTO PENALE RGNR. 9196/2017. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE GIP TRIB. AV DEL 26.10.2021. LIQUIDAZIONE A SALDO CTU. DETERMINAZIONI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 04-05-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 18.12.2019 si assumevano, su istanza prot. n. 32124/2019, ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14/09/2000 dei dipendenti del comparto delle Regioni e Autonomie locali, gli oneri a carico del Comune di Atripalda per il patrocinio legale dei dipendenti comunali Matricola n. 3 e Matricola n. 10 nel procedimento penale RGNR n. 9196/17 c.p per i reati di cui agli artt. 677, comma 3, e 328, comma 1, e 110 c.p..
- con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 24/07/2020, su comunicazione prot. n. 7820/2020, si stabiliva:
 - a) di assumere, ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14/09/2000 dei dipendenti del comparto delle Regioni e Autonomie locali, a carico del Comune di Atripalda, gli oneri per la consulenza tecnica di parte richiesta al prof. Ing. Calderoni Bruno da parte dei dipendenti comunali Matricola n. 3 e Matricola n. 10 nel procedimento penale RGNR n. 9196/17 c.p., anche in conseguenza dell'apertura del procedimento previsto dall'art. 392 c.p.c.
 - b) che il tecnico designato dai dipendenti, per come individuato nella nota prot. n. 7820 del 21.02.2020, risulta essere di “*comune gradimento*”, a condizione che sia applicato un compenso professionale per l'attività complessivamente prestata contenuta nel limite di € 10.000,00, oltre oneri ed accessori.
 - c) che l'Amministrazione comunale assumerà a proprio carico l'onere di difesa in questione e che in caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

Richiamata la delibera n. 6 del 2.02.2022 con la quale la Giunta comunale:

- ha preso atto del Decreto di archiviazione ai sensi degli artt. 409, comma 1, e 411 c. p.p. e dell'art. 125 disp. Att. c. p. p., emesso in data 21.10.2021 dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, del procedimento penale RGNR n. 9196/17 (RG GIP 2826/2018) a carico dei dipendenti comunali Matricola n. 3 e Matricola n. 10 per i reati contestati di cui agli artt. 677, comma 3, e 328, comma 1, e 110 c.p.;
- ha stabilito di assumere a carico del Comune, in via definitiva, gli oneri relativi al patrocinio legale concesso con la delibera di Giunta Comunale n. 198 del 18.12.2019, ritenendo realizzate ed accertate contestualmente, per le argomentazioni contenute e desunte dal provvedimento di archiviazione, le condizioni previste dall'art. 28 del CCNL 14/09/2000 dipendenti del comparto delle Regioni e Autonomie locali ed in quanto il provvedimento di archiviazione consente di escludere la responsabilità dei dipendenti ed il conflitto d'interessi con l'Ente;
- ha autorizzato la liquidazione dei compensi professionali relativi al patrocinio legale per l'attività prestata sino alla fase di cui all'art. 411 c. p. p.

Preso atto del Decreto di archiviazione emesso in data 21.10.2021 dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 409, comma 1, e 411 c. p.p. e dell'art. 125 disp. Att. c. p. p., da cui si evince testualmente:

- *“l'attività investigativa svolta, puntualmente ricostruita dal PM nella richiesta di archiviazione, consente ragionevolmente di escludere ogni responsabilità penale in quanto non sussistono elementi sufficienti per configurare a carico degli indagati i reati contestati;*
- *l'accertamento peritale del consulente designato dal Giudice “ha escluso con riferimento ai carichi verticali la ricorrenza del pericolo di crollo o rovina degli edifici scolastici Masi ed Adamo”, “ha escluso un obbligo immediato di intervento, condizionato all'adozione di misure di limitazione nell'uso delle strutture”, “ha ritenuto assolto l'obbligo di programmazione da parte del Comune con l'inserimento degli interventi di adeguamento nel Programma Triennale OO.PP” ed “ha indicato una serie di interventi eseguiti dal Comune per la riduzione del rischio sismico dei due Istituti”;*

— in relazione all'ulteriore reato contestato di omissione di atti d'ufficio “è da ritenersi insussistente l'elemento soggettivo del reato”.

Richiamata la propria Determina n. 34RS/156RG del 16.02.2022, le cui motivazioni sono da intendersi integralmente richiamate per relationem nel presente atto.

Considerato che con nota prot. n. 11803 del 26.04.2022 è stata trasmessa a questo Settore per la liquidazione la Fattura a saldo FPA n. 1/2022 del 16.03.2022 emessa dal Tecnico di parte in relazione all'incarico conferitogli dai dipendenti.

Richiamati il seguente parere ARAN:

— RAL_031 che richiamando l'art. 28 nella parte in cui prevede espressamente che l'ente assuma a proprio carico, “a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa” tende a favorire una lettura interpretativa che può anche consentire di ricomprendere nel concetto di “ogni onere” anche le spese relative ad eventuali consulenze tecniche di parte che l'avvocato difensore, scelto di comune accordo, abbia ritenuto necessarie per la migliore difesa in giudizio del dipendente.

Ritenuto, quindi, di procedere alla liquidazione di spesa sul competente capitolo 124 del Bilancio 2021/2023, RP, esercizio 2022, giusta impegno assunto con determina VII Settore n. 174RS/865 RG del 20.11.2020.

Richiamato l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 dipendenti comparto Regioni Autonomie Locali il quale prevede che:

1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;*
2. *In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;*

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 15/2021 e del vigente Regolamento di Contabilità.

Ritenuto che non sussistano, fatte salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

Per le motivazioni in premessa citate, che qui s'intendono richiamate e approvate

DETERMINA

1. **Di Considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di Liquidare**, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 81/2020, per i motivi e per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di € 6.344,00, comprensiva di 4% Cassa ingegneri ed architetti, 22% IVA e ritenuta d'acconto, giusta Fattura elettronica n. 1/2022 acquisita al prot. n. 11803/2022, a favore del prof. Ing. Calderoni Bruno, designato dai dipendenti Matricola n. 3 e n. 10, a titolo di saldo per oneri relativi alla consulenza tecnica di parte richiesta al professionista dai dipendenti stessi, in riferimento al procedimento penale a loro carico iscritto al n. RGNR n. 9196/17 per il quale è stata valutata l'ammissione a patrocinio legale giusta delibera di Giunta Comunale n. 198/2019.
3. **Di Imputare** la spesa al cap. 124 RP parte uscita del bilancio 2021/2023 – esercizio provvisorio 2022.
4. **Di Trasmettere** il presente atto ai dipendenti interessati, nonché al Responsabile del Settore V I per la gestione del personale dipendente per quanto di competenza.
5. **Di Dare Atto:**
 - 5.1.che la presente determinazione per la natura dell'oggetto, è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza e pertanto si dispone la pubblicazione dei dati necessari ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 33/2013.

- 5.2.ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 6. **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 7. **Di Trasmettere** il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 05-05-2022

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 05-05-2022

Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993